



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 321 Del 19-07-22

Oggetto: RICORSI AL TAR MARCHE TITOLARI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER USO TURISTICO-BALNEARE / COMUNE. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
MORRESI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
GIRONACCI MANOLA	ASSESSORE	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 19-07-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 18-07-2022

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 09.11.2021 ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“1) Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid 19 dall'art. 182, comma 2 D.L. n. 34/2020, convertito in L. 77/2020, sono in contrasto con il diritto comunitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”;

2) Ancorchè siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole e abbiano comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P..A. e l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto”;

3) Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31.12.2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.”;

- a seguito delle suddette sentenze sono stati notificati a questo Ente, alla Regione Marche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, all'Agenzia del Demanio e all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche dei ricorsi, proposti dinanzi al TAR Marche da parte di alcuni dei titolari di concessioni demaniali marittime per uso turistico-balneare del litorale di Civitanova Marche, di seguito elencati:

- * Società 30 Maggio srl (Prot. 37835 del 16.06.2022)
- * Berrettoni Giovanni – Aloha Beach Restaurant di Berrettoni Giovanni (Prot. 38101 del 16.06.2022)
- * Batik snc di Cicchinè Emilio & C. (Prot. 38107 del 16.06.2022)
- * Battistelli Stefano (Prot. 38382 del 17.06.2022)
- * Attilio sas di Steconi Diana & C. (Prot. 38558 del 20.06.2022)
- * Ciavattini Marusia (Prot. 38695 del 20.06.2022)
- * F.P.G. srl (Prot. 38713 del 20.06.2022)
- * Divine srl (Prot. 38755 del 20.06.2022)
- * Croce del Sud di Mengoni Antonella & C. snc (Prot. 38881 del 21.06.2022)
- * Berrettoni Angelo – L'Oasi di Berrettoni Angelo (Prot. 38883 del 21.06.2022)
- * Cristallo di Petrelli Mara e Pini Massimiliano (Prot. 38889 del 21.06.2022)

- * Renovatio srl (Prot. 38891 del 21.06.2022)
- * Passarotti Loredana (Prot. 39293 del 22.06.2022)
- * Lampara Civitanova snc di Broccolo Ugo & C. (Prot. 39911 del 23.06.2022)
- * Golden Beach di Vittori Eliseo e Colotto Fausto sas (Prot. 40037 del 24.06.2022)
- * Stabilimento Balneare Giovanni e Anna snc di Bigoni Vania & C. (Prot.40043 del 24.06.2022)
- * Balneare Santina srl (Prot. 40237 del 25.06.2022)
- * Filippo sas di Cardelli Elisabetta & C. (Prot. 40238 del 25.06.2022)
- * Federico srl (Prot. 40239 del 25.06.2022)
- * G7 di Cardelli Rita & C. sas (Prot. 40241 del 25.06.2022)
- * Stabilimento Balneare Luigi XIV Re Sole di Mantovani Isabella & C. sas (Prot. 41677 del 30.06.2022)
- * Ruffini Andrea (Prot. 41768 del 01.07.2022)
- * Ruffini Antonio (Prot. 41880 del 01.07.2022)
- * Contenti Silvia – Sonamar di Contenti Silvia (Prot. 41887 del 01.07.2022)
- * Siberini Marisa (Prot. 41890 del 01.07.2022)
- * San Marco snc di Gaetani Ulderico e Gaetani Tommaso (Prot. 41907 del 01.07.2022)
- * Solemar snc della Ghibli srl (Prot. 41943 del 01.07.2022)
- * Società Tredici srl (Prot. 41964 del 01.07.2022)

- ogni concessionario ha richiesto al TAR Marche:

- * in via cautelare, di disporre le misure più appropriate alla situazione di ciascun ricorrente, inclusa, se del caso, la fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a. nel più breve tempo possibile;
- * in via principale, di accertare e dichiarare la perdurante efficacia delle concessioni balneari in essere fino alla loro naturale scadenza al 31.12.2033;
- * sempre in via principale, di condannare i resistenti al risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa;
- * qualora il TAR lo ritenga necessario, sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disponendo la sospensione del giudizio;
- * in tal caso, in via cautelare, di disporre le misure che il TAR Marche ritenga appropriate alla situazione di ciascun ricorrente, incluso l'ordine all'Amministrazione di astenersi dall'adottare misure che possano incidere negativamente sulla posizione giuridica di ciascun ricorrente;

VISTA la relazione del 12.07.2022, Prot. 4774, con la quale il Dirigente ad interim Settore V consiglia la costituzione in giudizio per la difesa degli interessi dell'Ente con la nomina di un legale individuato dall'Amministrazione;

RITENUTO doveroso e necessario tutelare le ragioni e l'operato dell'Ente provvedendo alla costituzione nel suddetto giudizio;

CONSIDERATO CHE il Comune di Civitanova Marche non dispone all'interno della sua struttura organizzativa del servizio avvocatura per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale ad un professionista esterno in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, il quale intervenga nel giudizio in questione in nome e per conto dell'Ente;

VISTE le Linee Guida ANAC n 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n 264 del 13.11.2018;

DATO ATTO CHE:

- il suddetto affidamento va effettuato ai sensi dell'art. 17, comma del D.lgs n. 50/2016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1

della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

PRECISATO CHE:

- si è provveduto a richiedere a tre legali di fiducia, Avv. Cristina Cingolani, Avv. Massimo Orteni e Avv. Andrea Calzolaio, apposito preventivo di spesa per la costituzione nel suddetto giudizio;

- tra i preventivi pervenuti entro il termine indicato nella richiesta è risultato economicamente più vantaggioso per l'Ente quello dell'Avv. Andrea Calzolaio;

- il Legale, considerando che tutti i ricorsi sono uguali e che quindi saranno riuniti, ha applicato il compenso minimo spettante per uno di essi (causa di valore indeterminabile di particolare importanza) corrispondente ad € 12.364,80, aggiungendo poi al predetto importo € 300,00 per gli altri 27 ricorsi (quindi € 8.100,00) per un compenso complessivo, pertanto, di € 20.464,80, arrotondato ad € 20.000,00 oltre IVA e CAP e, quindi, € 25.376,00;

- l'Avv. Calzolaio con successiva comunicazione ha chiesto l'estensione dell'incarico al collega, Avv. Aldo Ariozi, precisando che il preventivo non avrebbe subito modifiche;

RITENUTO, pertanto, opportuno costituirsi per la difesa delle ragioni e dell'operato di questo Ente nel giudizio promosso dinanzi al TAR Marche da alcuni titolari di concessioni demaniali marittime per uso turistico-balneare del litorale di Civitanova Marche, demandando al Dirigente del Settore I l'assunzione di apposito atto per il conferimento dell'incarico e per il finanziamento della somma relativa all'onorario dei legali;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000;

PRESO ATTO del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di costituirsi per la difesa delle ragioni e dell'operato di questo Ente nei giudizi, descritti in premessa, promossi con ricorso dinanzi al TAR Marche da alcuni dei titolari di concessioni demaniali marittime per uso turistico-balneare del litorale di Civitanova Marche;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire ai Legali apposita delega nei modi di legge;
- di demandare al Dirigente del Settore I l'assunzione di apposito atto per il conferimento

dell'incarico e per il finanziamento della somma relativa all'onorario dei legali;

- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio, Dott. Sergio Morosi, l'attuazione del presente provvedimento;

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di costituirsi per la difesa delle ragioni e dell'operato di questo Ente nei giudizi, descritti in premessa, promossi con ricorso dinanzi al TAR Marche da alcuni dei titolari di concessioni demaniali marittime per uso turistico-balneare del litorale di Civitanova Marche;

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire ai Legali apposita delega nei modi di legge;

- di demandare al Dirigente del Settore I l'assunzione di apposito atto per il conferimento dell'incarico e per il finanziamento della somma relativa all'onorario dei legali;

- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio, Dott. Sergio Morosi, l'attuazione del presente provvedimento;

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 25-07-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 25-07-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-07-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 19-07-22

Segretario Generale
Morosi Sergio